



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente
dr. Rocco LOTITO Consigliere
dr. Federico LORENZINI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 9044 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

CORRADO Aldo (C.F. CRRLDA51T08G942B), nato a Potenza l'08/12/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Napolitano ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Potenza in via del Popolo n.2 a Potenza - pec: napolitano.maurizio@cert.ordineavvocatipotenza.it;

MANTI Elio (C.F. MNTLEI60A27F158H), nato a Messina il 27/01/1960, rappresentato e difeso dall' Avv. Donatello Genovese ed elettivamente domiciliato nel suo studio in via Mazzini n.23/A in Potenza, con domicilio digitale - pec: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it;

TRIPALDI Domenico (C.F. TRPDNC67B07G942E), nato a Potenza il 07/02/1967, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco Robilotta e

Donatello Genovese e con questi elettivamente domiciliato a Potenza, in via della Tecnica n.24 ed ai domicili digitali pec robilotta.gianfranco@cert.ordineavvocatipotenza.it;

genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it;

IORE Vincenzo (C.F. FRIVCN55C02G942W), nato a Potenza il 02/03/1955, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Potenza, in via dei Molinari n.18 - pec: donnoli.gerardo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

COLUZZI Nicola Antonio (C.F. CLZNLN58S04G942R), nato a Potenza il 04/11/1958, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Lasorella e Donatello Genovese ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo a Potenza in via Mazzini n.23/A nonché ai domicili digitali pec lasorella.tiziana@cert.ordineavvocatipotenza.it;

genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it;

RINALDI Angelo Raffaele (C.F. RNLNLR59S15A519M), nato ad Avigliano (PZ) il 15/11/1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Genovese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Potenza, in via Mazzini n.23/A nonché al domicilio digitale pec carminegenovese@pec.it;

SANTORO Liliana (C.F. SNTLLN59H49F839X), nata a Napoli il 09/06/1959, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Donato Lettieri e Lucia Colangelo con domicilio digitale pec: donatolettieri@pec.it; lucia.colangelo@avvocraticampobasso.legalmail.it;

LAVIERI Maria Pia (C.F. LVRMRP72E57G942Y), nata a Potenza il 17/05/1972, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Massimo Nunziata, con domicilio digitale esclusivo eletto presso il recapito pec

dell'Avv. Arturo Cancrini arturo.cancrini@avvocato.pe.it;

CORONA Antonio (C.F. CRNNTN75E17C361Q), nato a Cava de' Tirreni (SA) il 17/05/1975, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Donato Lettieri e Lucia Colangelo con domicilio digitale pec: donatolettieri@pec.it; lucia.colangelo@avvocatiscampobasso.legalmail.it;

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore, Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Dott.ssa Ilda Coluzzi, gli Avv. ti Maurizio Napolitano, Donatello Genovese, Gianfranco Robilotta, Gerardo Donnoli, Carmine Genovese, Donato Lettieri e Arturo Cancrini che hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Erariale conveniva in giudizio i i sig.ri Aldo Corrado, Elio Manti, Domenico Tripaldi, Vincenzo Fiore, Nicola Antonio Coluzzi, Angelo Raffaele Rinaldi, Liliana Santoro, Maria Pia Lavieri ed Antonio Corona “ [...] *per quivi sentirli condannare - salvo diverso avviso del Collegio - al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma di € 2.692.741,14, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto aumentato degli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime, comunque, in favore dell'Erario), come per legge [...] ”.*

Ad avviso dell'Organo Inquirente il danno erariale sarebbe stato determinato da numerose illegittime proroghe del contratto rep. N.11285 del 22/01/2010 relativo all'acquisizione di *“Soluzioni e servizi di contact center e supporto ai processi di innovazione regionale”*, ovvero gestione del CUP (Centro Unico Prenotazione) regionale, disposte nel periodo 2018-2021, in luogo dei ribassi d'asta che si sarebbero conseguiti ove ci si fosse rivolti al mercato. Altresì, i dirigenti coinvolti nell'attività gestoria non si sarebbero limitati alla proroga del contratto, bensì avrebbero disposto l'ampliamento dello stesso e, specificamente, nella parte afferente la Linea 2, con una maggior spesa per i servizi di Agenda digitale, incrementati di oltre 2 milioni di euro l'anno (*“La Linea 1 è relativa ai servizi di call center (CUP) e la Linea 2 ai servizi di supporto ai processi/progetti di innovazione - Agenda digitale”*). Le strutture organizzative regionali coinvolte in questa vicenda di asserita *mala gestio* sarebbero stati il Dipartimento Programmazione e Finanze, tenuto all'erogazione del servizio CUP, in costante ritardo nell'indicare le specifiche tecniche per l'appalto ed il Dipartimento Stazione Unica Appaltante che procedeva all'indizione della gara con ritardo, impiegando tempi *“biblici”* per arrivare all'aggiudicazione (pag.34) senza, altresì, individuare soluzioni alternative corrette quali la gara ponte (pag.38), eventualmente con la previsione di una clausola di autotutela che consentisse di risolvere il contratto anticipatamente (pag.43) e/o la consegna sotto riserva di legge (pagg.36 e 44), questo visti i lunghi tempi di stipula ed anche nella pendenza dei contenziosi amministrativi intervenuti.

Il danno, *ut supra* quantificato, sarebbe stato pari alla misura differenziale dell'8,75% calcolato partendo dal ribasso sulla base d'asta della

aggiudicazione del dicembre 2016, pari al 13,13%, e il ribasso del 4,38% del negozio prorogato (pagg.40 e 55) per il periodo ottobre 2017 - maggio 2021 *ante* stipula del nuovo contratto.

L'imputazione del pregiudizio avveniva solidalmente e per l'intero in capo ai Dirigenti dell'Ufficio Amministrazione Digitale - Vincenzo Fiore e Nicola Antonio Coluzzi - ed ai Direttori Generali del Dipartimento Programmazione e Finanze - Elio Manti e Domenico Tripaldi - coinvolti a titolo di dolo eventuale, da intendersi come accettazione del rischio di procurare un danno alla P.A. con la reiterazione delle proroghe negoziali; in via sussidiaria a titolo di colpa grave nella misura del 30% della somma di € 2.082.202,09, considerando gli importi pagati sino all'undicesima proroga contrattuale (pag.57), per i Dirigenti del Dipartimento Stazione Unica Appaltante - Angelo Raffaele Rinaldi per il 4%, Liliana Santoro per il 9%, Aldo Corrado per il 2%, Maria Pia Lavieri per il 6% ed Antonio Corona per il 9% - per la grave negligenza nell'espletamento delle procedure di gara, attesi gli esiti dei giudizi amministrativi promossi dai partecipanti (pag.46) e visto l'obbligo di intervenire con attività alternative alla proroga contrattuale (pag.47), quali l'istituto della consegna sotto riserva di legge ovvero della gara ponte. In via meramente subordinata, poi, nel caso di imputazione della fattispecie a titolo di colpa grave, si prospettava una ripartizione tra le 2 aree nella misura del 70% e del 30%.

Si costituiva in giudizio il dott. Manti (D.G. del Dipartimento Programmazione e Finanze dall'1/3/2014 al 15/8/2019) che così concludeva: *“Voglia l'On. le Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, rigettare la domanda della Procura contabile nei confronti di*

esso Dott. Elio Manti ed assolvere lo stesso da ogni addebito. In via subordinata, stabilire l'eventuale addebito di danno nella misura minima, nell'esercizio del proprio potere riduttivo, salvo gravame. Con vittoria di spese". In particolare contestava il fatto che le proroghe avessero prodotto alcun danno erariale in quanto l'espletamento del servizio secondo i ribassi della gara del 2016 avrebbe determinato per la Regione una maggior spesa di € 4.117.908,14. Contestava, altresì, l'antigiuridicità delle condotte, ovvero delle reiterate proroghe, giustificate dalle descritte vicende giudiziarie ed atte ad evitare domande risarcitorie dell'aggiudicataria finale, altresì sostenendosi l'impraticabilità della gara ponte che *"avrebbe scontato gli stessi problemi organizzativi e gli stessi tempi della gara principale"* (pag.7). Non sarebbe, poi, sussistito l'elemento soggettivo del dolo eventuale, atteso che l'unico intendimento era quello di preservare la Regione da *"conseguenze risarcitorie in caso di illegittima stipula del contratto, in pendenza del contenzioso originatosi sulla gara effettuata nel 2016"* (pag.9), né della colpa grave, non essendo di sua competenza la gestione delle procedure di gara. Da ultimo si sollevava eccezione di prescrizione per le proroghe dalla prima alla settima adottate prima del 21/6/2018.

Si costituiva in giudizio il dott. Tripaldi (D.G. del Dipartimento Programmazione e Finanze dall' 16/08/2019 al 31/10/2021) che così concludeva: *"Voglia l'On. le Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, rigettare la domanda della Procura contabile nei confronti di esso Dott. Domenico Tripaldi ed assolvere lo stesso da ogni addebito.*

In via subordinata, stabilire l'eventuale addebito di danno nella misura

minima, nell'esercizio del proprio potere riduttivo, salvo gravame. Con vittoria di spese”.

In particolare, *ut supra* contestava la sussistenza del pregiudizio all'erario, l'antigiuridicità delle proroghe, la praticabilità della “gara ponte”, l'imputazione a titolo di dolo e/o colpa grave. Nello specifico sottolineava di avere assunto le funzioni 5 mesi dopo (16/08/2019) la data di indizione della nuova procedura di gara (27/3/2019), non potendogli pertanto essere addebitato “*il ritardo colpevole nell'indizione della nuova gara ... essendo le successive proroghe disposte soltanto nelle more dello svolgimento della procedura già in itinere*” (pag.9).

- Si costituiva in giudizio il dott. Fiore (dirigente Ufficio Amministrazione Digitale fino al 23/5/2018) che concludeva “ *in via preliminare, per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione [...] nel merito, ove occorra, per il rigetto delle richieste avanzate dal Sostituto Procuratore Regionale nell'atto di citazione con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese del Giudizio*”. In particolare veniva sollevata l'eccezione di prescrizione quinquennale decorrente - *exordium praescriptionis* - dalla data dell'ultimo pagamento, con provvedimento di liquidazione del 16/4/2018 in ragione delle determine di proroga negoziale dallo stesso assunte nel 2017. Sosteneva, altresì, la piena legittimità delle 2 determine assunte laddove, nella proroga del 29/9/2017 dava atto della pendenza del giudizio innanzi al TAR ed in quella del 22/12/2017 dell'annullamento della gara, con la conseguente decisione della Giunta Regionale di impugnarla innanzi al Consiglio di Stato (D.G.R. n.1339/2017). Istituti diversi quali la “*consegna sotto riserva di legge*” e/o la “*gara ponte*” sarebbero, poi, rientrati nella

sfera di competenza di altro Dipartimento. Si affermava, da ultimo, l'insussistenza del danno e dell'imputazione soggettiva, per carenza della relativa prova.

- Si costituiva in giudizio il dott. Coluzzi (dirigente Ufficio Amministrazione Digitale dall'01/06/2018 all'attualità) che così concludeva: *“Voglia l'On. le Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, rigettare la domanda della Procura contabile nei confronti di esso Dott. Nicola Antonio Coluzzi ed assolvere lo stesso da ogni addebito. In via subordinata, stabilire l'eventuale addebito di danno nella misura minima, nell'esercizio del proprio potere riduttivo, salvo gravame. Con vittoria di spese”*. In particolare, *ut supra* contestava la sussistenza del pregiudizio all'erario, l'antigiuridicità delle proroghe, la praticabilità della “gara ponte”, l'imputazione a titolo di dolo e/o colpa grave, avendo lo stesso operato con solerzia, svolgendo le funzioni/attività di competenza con largo anticipo, mentre tutti i ritardi registrati sarebbero stati “[...] di esclusiva responsabilità della Stazione Unica Appaltante e del RUP di gara. [...]” (pag.8). Invocava, infine, la prescrizione parziale dell'addebito, l'esimente ex art.21 del d.l. n.76/2020 e s.m.i con istanza di riduzione dell'eventuale addebito.

- Si costituiva in giudizio l'arch. Aldo Corrado (dirigente dell' Ufficio Appalti di Servizi e Forniture fino al 31/07/2018) che così concludeva: *“Voglia questa On. le Corte dichiarare esente da responsabilità l'Arch. Aldo Corrado e rigettare la domanda poiché inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondata e non provata, e comunque prescritta”*. In particolare, in ordine alla prima contestazione, ovvero l'aver espletato

la procedura di gara con tempi molto lunghi, sottolineava che la prima gara - la sola che lo stesso curava quale dirigente dell'Ufficio Appalti - si era conclusa in tempi ragionevoli, con decorrenza dall'01/12/2015 con l'approvazione degli atti di gara, al 28/12/2016 di aggiudicazione definitiva del servizio. In relazione alla seconda contestazione, ovvero l'aver espletato la procedura di gara scorrettamente, si rilevava che la procedura veniva annullata dal G.A. per vizi riconducibili alla non corretta verifica dei requisiti di ammissione ed alle offerte della concorrente aggiudicataria ex artt. 38-48 del d.lgs.163/2006, eventualmente imputabili al ruolo del R.U.P (pagg.12-13). Da qui la correttezza del suo operato e l'insussistenza dell'addebito anche sotto il profilo soggettivo della colpa grave.

- Si costituiva in giudizio l'avv. Maria Pia Lavieri (dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture dal 29/08/2018 fino al 30/11/2019) che così concludeva: *“Voglia codesta ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, rilevare l'infondatezza dell'addebito mosso all'avv. Lavieri e, per l'effetto, rigettare l'accusa del Requirente e, in via graduata, ridurre l'addebito nell'esercizio del potere riduttivo”*. Nello specifico si riportava che la Procura Erariale aveva sottolineato che *“[...] l'apporto causale è ascrivibile alle condotte della Stazione Unica appaltante che non è stata in grado di gestire correttamente ed in tempi ragionevoli una procedura d'appalto [...] e non è intervenuta per evitare il danno suggerendo - in quanto soggetto specializzato - condotte alternative lecite [...]”* (pag.2). In particolare, le determine dirigenziali n. 20AC.2019/D.0062 del 29/3/2019 relativa all'indizione della gara e n. 20AC.2019/D.00129 del 26/7/2019 relativa all'ammissione degli

operatori economici, sarebbero stati gli unici provvedimenti adottati dall'avv. Lavieri previa acquisizione, rispettivamente, degli atti di gara (approvati dall'Ufficio Amministrazione Digitale a seguito della rivisitazione degli stessi nel Tavolo tecnico con la Stazione Unica Appaltante) e dei verbali del Seggio di gara. Si sarebbe trattato di determine tempestive ed immuni da vizi in quanto nessuna delle sentenze di annullamento emesse dal G.A. sarebbe ricaduta *“neanche marginalmente su attività poste in essere dalla scrivente”* (pag.23). In conclusione, le attività compiute dalla convenuta non si sarebbero potute ritenersi in alcun modo idonee a causare, né direttamente né indirettamente, le proroghe del contratto, invece da riferirsi al servizio “Agenda Digitale”, unico soggetto giuridico che avrebbe potuto attivare soluzioni alternative alle reiterate proroghe, quali ad esempio la c.d. *“gara ponte”* (pag.17). Pertanto, sarebbe stato onere della committenza optare per modalità alternative alla proroga dei contratti, attività che fuoriesce dalle competenze istituzionali della Stazione Unica Appaltante, tanto che l'assunto accusatorio non risulterebbe sorretto *“da nessun precetto normativo”* (pag.19). Richiamava, altresì, le eventuali responsabilità del RUP, la cui posizione era stata diversamente archiviata, essendo colui che *“cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure”* ex art.31 del d.lgs.50/2016 e, secondo le Linee Guida ANAC n.3 del 2016 che si occupa del *“3. Monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento; ...”* (pag.36). Si ribadiva, poi, che non rientrasse nelle competenze della Stazione Unica Appaltante di dover *“suggerire”* all'Ufficio regionale richiedente la gara misure alternative alla proroga tecnica, quali le gare ponte e/o il contratto con riserva, atteso che

tali istituti giuridici erano previsti per legge e, in quanto tali, rimessi all'autonomo ambito valutativo e decisionale dell'Ufficio committente (pag.37). Da qui l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie addebitata, nonché la prescrizione per i corrispettivi elargiti *ante* 16/6/2018.

Si costituiva in giudizio il dott. Angelo Raffaele Rinaldi - D.G. della SUA-RB nel 2018 e fino al 15/08/2019 che concludeva chiedendo: “ *che l’ecc.ma Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Basilicata, voglia rigettare le richieste formulate nei confronti del dott. Angelo Raffaele Rinaldi con l’atto di citazione [...] e, per l’effetto, disporre l’assoluzione dell’odierno concludente da qualsiasi addebito. Con vittoria di spese e onorari di giudizio*”. In particolare, sottolineava l'insussistenza di violazione di obblighi di servizio e condotte antigiuridiche da parte sua, sia perché la procedura di gara rientrava nell'ambito decisionale della committenza, ex art.6 della D.G.R. n.164/2017, sia in quanto le uniche attività del c.d. “*secondo procedimento di gara*” che vedevano coinvolto il dott. Rinaldi consistevano nell'avere denunciato l'illecita diffusione degli atti di gara *ante* pubblicazione sulla G.U. ed avere modificato in sede di Tavolo Tecnico gli atti di gara in ragione del *favor participationis*, non essendovi, pertanto, atti illegittimi né condotte antigiuridiche a lui imputabili. Si criticava, altresì l'archiviazione della posizione del RUP dott. Vincenzo Telesca che aveva adottato l'atto di esclusione dell'operatore economico poi risultato vittorioso in sede giurisdizionale all'esito della sentenza del C.d.S. n.8744 del 31/12/2021. Affermava, inoltre, il difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave, non configurabile nella contestata “*omissione di un*

suggerimento” della consegna sotto riserva di legge o della gara ponte, decisioni opzionali rientranti nella competenza funzionale ed ordinamentale del Dipartimento Amministrazione Digitale. Da ultimo rimarcava l’inesistenza del pregiudizio erariale visto che il costo mensile dell’affidamento prorogato era stato pari ad € 396.229,13 oltre IVA mentre quello del 2016 pari ad € 553.641,95, oltre il difetto di giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie.

- Si costituivano in giudizio la Dott.ssa Liliana Santoro - D.G. della SUA-RB dal 16 agosto 2019 al 31 ottobre 2021 - ed il Dott. Antonio Corona - Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture dal 1° dicembre 2019 al 15 giugno 2023 che così concludevano: *“Voglia l’On. le Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Basilicata, rigettare la domanda della Procura contabile ed assolvere gli stessi da ogni addebito. In linea graduata nella denegata ipotesi di responsabilità si chiede, comunque, alla Ecc.ma Corte di tenere conto dell’apporto causale del Rup nella causazione del danno ai fini della giusta quantificazione dello stesso, onde limitare la condanna nei limiti del giusto ai soli profili inerenti il limitato apporto causale dei convenuti e al periodo effettivo non coperto dal c.d. scudo erariale. In via subordinata, stabilire l’eventuale addebito di danno nella misura minima, nell’esercizio del proprio potere riduttivo, salvo gravame. Con vittoria di spese e onorari di causa”*. In particolare, i convenuti sottolineavano che le contestazioni sollevate (lungaggini ed erronea conduzione della gara) attenevano alla gestione della procedura, rientrante ex art.31 del d.lgs. 50/2016 nella competenza del Rup, la cui posizione era stata archiviata.

Gli stessi, peraltro, erano subentrati a gara in corso, appunto indetta ex art.60 del d.lgs.50/2016 con determinazione del precedente Dirigente dell'Ufficio Appalti n.20AC.2019/D.00062 del 29/03/2019. Vi sarebbe, poi, stata eterogeneità tra i servizi oggetto di contestazione e quelli a base delle gare richiamate a comparazione, convenzione Consip per servizi CUP *in primis* (pag.4). I convenuti eccepivano inoltre, l'assenza di un danno, in quanto il costo medio mensile del servizio prorogato sarebbe stato di € 494.749,49, mentre quello definito all'esito dell'aggiudicazione del 28.12.2016 sarebbe stato pari ad € 553.641,95 mensili (pag.18). Non sarebbe sussistito, infine, l'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto i profili di gestione della procedura di gara sarebbero stati nella competenza del RUP ex art.31 del d.lgs. 50/2016; ugualmente, lo sviluppo del contenzioso avrebbe dimostrato, nel contrasto giurisprudenziale, l'assenza di responsabilità, ulteriormente avvalorato dal contesto di riferimento caratterizzato dalla necessità di fare fronte a fattispecie non solo di natura ordinaria ma anche straordinaria (emergenza COVID) (pag.12). Inoltre, la stessa predisposizione di un'eventuale gara ponte sarebbe rientrata nelle competenze normative della committenza - peraltro unico soggetto atto a verificare le disponibilità finanziarie propedeutiche alla gara. L'istituto cionondimeno avrebbe scontato ampie problematiche di tempistica, vista la celebrazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il necessario rispetto della clausola sociale (pag.12).

Nel corso del dibattimento dell'11/06/2024 le parti hanno esplicitato e sviluppato gli argomenti rappresentati nei rispettivi scritti di causa, ulteriormente approfondendo aspetti di fatto e diritto ritenuti rilevanti per

suffragare le opposte conclusioni. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce alla contestazione di un'ipotesi di danno patrimoniale asseritamente cagionato alla Regione Basilicata da reiterate proroghe illegittime, intervenute nel periodo ottobre 2017/maggio 2021, del contratto rep. N.11285 del 22.01.2010 recante *“Soluzioni e servizi di contact center e supporto ai processi di innovazione regionale”*, ovvero gestione del CUP (Centro Unico Prenotazione), anziché cogliere le più vantaggiose condizioni economiche offerte dal mercato concorrenziale. Il danno conseguente è stato quantificato in € 2.692.741,14 (pag.55 dell'atto di citazione), pari alla misura della differenza tra quanto l'Ente aveva pagato per il periodo oggetto di contestazione applicando il ribasso del 4,38% ottenuto sulla base di gara del contratto del 2010 poi oggetto delle plurime proroghe richiamate e quanto avrebbe invece corrisposto sulla medesima base d'asta con il maggior ribasso del 13,13%, diversamente conseguito una volta espletata la gara sul medesimo servizio nel dicembre 2016, ovvero nella misura differenziale dell'8,75%. L'imputazione del pregiudizio avveniva solidalmente e per l'intero in capo ai Dirigenti dell'Ufficio Amministrazione Digitale - Vincenzo Fiore e Nicola Antonio Coluzzi - ed ai Direttori Generali del Dipartimento Programmazione e Finanze - Elio Manti e Domenico Tripaldi, coinvolti a titolo di dolo eventuale, da intendersi come accettazione del rischio di procurare un danno alla P.A. con

la reiterazione delle proroghe negoziali; in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, nella misura del 30% della somma di € 2.082.202,09, definita ex art.21 del d.l. 76/2020 considerando gli importi pagati sino all'undicesima proroga contrattuale, per i Dirigenti del Dipartimento Stazione Unica Appaltante - Angelo Raffaele Rinaldi per il 4%, Liliana Santoro per il 9%, Aldo Corrado per il 2%, Maria Pia Lavieri per il 6% ed Antonio Corona per il 9% - in ragione della grave negligenza nell'espletamento delle procedure di gara, attesi gli esiti dei giudizi amministrativi promossi dai partecipanti e visto l'obbligo di intervenire con attività alternative alla proroga contrattuale (pagg. 46 - 47), quali l'istituto della consegna sotto riserva di legge ovvero della gara ponte. In via meramente subordinata, poi, nel caso di imputazione della fattispecie a titolo di colpa grave, si prospettava una ripartizione tra le 2 aree nella misura del 70% e del 30%.

Ciò premesso, in adesione al consolidato principio della *“ragione più liquida”* per cui *“deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l'ordine logico-giuridico (S.U. Cass. n.9936 dell'8.5.2014; id. n.23542 del 18.11.2015)”* (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello del 04/05/2018, n.192), il Collegio reputa di procedere, anche per ragioni di economia processuale, all'esame della questione di merito dirimente soffermandosi, specificamente, sull'elemento oggettivo del contestato pregiudizio erariale (cfr. in terminis Sezione Lazio n. 186/2017).

A tal proposito, l'Organo Giudicante, accogliendo le eccezioni dei convenuti, ritiene che non sia acquisita la prova dell'asserito danno, questo

alla luce per una serie di riscontri che si vanno, di seguito, ad esporre.

In particolare, il pregiudizio addebitato è stato definito applicando, alla base d'asta del contratto prorogato, il ribasso dell'8,75 % pari al differenziale tra il ribasso del 13,13% spuntato con la gara successiva del 2016 sul servizio Cup e quello del 4,38% ottenuto sulla base di gara del contratto del 2010 poi oggetto delle plurime proroghe contestate. A tal proposito si riscontra, peraltro, che l'aggiudicazione disposta con determina n.20AC.2016/D.00090 del 28/12/2016 del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) stabiliva “... *il ribasso del 13.13% sull'importo a base d'asta di € 15.295.736,99, oltre Iva per il periodo contrattuale di 24 mesi*”, quindi per un ammontare di € 13.287.406,72 oltre IVA e pari, pertanto, ad € 553.641,95, oltre IVA per ogni mese di durata del contratto. Le proroghe contrattuali contestate, ovvero dalla 6^a alla 16^a, hanno interessato un periodo di 44 mensilità, decorrente dall'01/10/2017 al 31/05/2021, per un importo globale liquidato pari ad € 24.105.171,79 al netto dell'IVA, fatto che ha implicato un costo medio mensile del servizio reso di € 547.844,81 (cfr. doc. ti 53-64 della Procura), inferiore a quanto definito con la gara successiva al netto del ribasso. Ne consegue che manca, *in primis*, la prova di quel requisito di “concretezza ed attualità” richiesto “... *nell'accertamento (individuazione e prova) del danno definito 'da concorrenza' per cui non vigono regole e criteri diversi da quelli che possono essere utilizzati nelle altre fattispecie di danno regolate in via generale, per cui nell'accertamento deve essere rispettato il principio della concretezza e dell'attualità [...]*” (cfr. *ex multis* Sez. Lazio n.186/2017; n. 128/2017).

In conclusione, il vizio logico giuridico consiste nel voler desumere il pregiudizio da un maggior ribasso ottenuto nella gara successiva, fattore da cui non si può invece inferire la prova, neppure presuntiva, di un danno patrimoniale per l'Amministrazione, essendo la differente misura dei ribassi offerti inevitabilmente condizionata da differenti basi d'asta e dal contenuto dei servizi richiesti.

Per quanto innanzi esposto, con valutazione assorbente di ogni altra, si rigetta la domanda attorea.

Ai sensi dell'art.31 c.g.c. le spese seguono la soccombenza e, nell'ipotesi di rigetto nel merito dell'istanza attorea sono poste a carico dell'amministrazione di appartenenza. Ciò premesso, visto il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., dette spese si liquidano in € 16.000,00 ciascuno a favore dei convenuti Manti Elio, Tripaldi Domenico, Fiore Vincenzo e Coluzzi Nicola Antonio (verso i quali la Procura ha proceduto con addebito dell'intero *quantum* di danno in via solidale a titolo di dolo eventuale) ed in € 2.500,00 a favore del convenuto Rinaldi Angelo Raffaele, in € 1.900,00 per il convenuto Corrado Aldo, in € 3.500,00 a favore della convenuta Lavieri Maria Pia ed in € 5.900,00 globali e a sommatoria delle due posizioni a favore dei convenuti Santoro Liliana e Corona Antonio. In ogni caso è da aggiungersi IVA e CPA come per legge e fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto d.m.

Nulla per le spese della sentenza.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

a) rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti sig. ri Elio Manti, Domenico Tripaldi, Vincenzo Fiore, Nicola Antonio Coluzzi, Angelo Raffaele Rinaldi, Liliana Santoro, Aldo Corrado, Maria Pia Lavieri ed Antonio Corona;

b) liquida il compenso spettante ai difensori, nella misura di € 16.000,00 ciascuno a favore dei convenuti Manti Elio, Tripaldi Domenico, Fiore Vincenzo e Coluzzi Nicola Antonio, in € 2.500,00 a favore del convenuto Rinaldi Angelo Raffaele, in € 1.900,00 per il convenuto Corrado Aldo, in € 3.500,00 a favore della convenuta Lavieri Maria Pia ed in € 5.900,00 globali e a sommatoria delle due posizioni a favore dei convenuti Santoro Liliana e Corona Antonio, da porsi a carico della Regione Basilicata, in ogni caso più IVA e CPA e fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;

d) nulla per le spese della sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

L'Estensore f.to digitalmente

(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE